

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA****Composta dai Sigg.ri magistrati:****Dott. Antonio Galeota****Presidente relatore****Dott. Angelo Bax****Consigliere****Dott. Nicola Ruggiero****Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 61406 del registro di segreteria ad istanza del Procuratore Regionale nei confronti dei signori DE TITTA Gabriele Ugo, DTT GRL 49M23 A462A, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 23 agosto 1949, residente a Bagno a Ripoli (FI), in Via Luigi della Piccola n. 11, dichiarato irreperibile dal 4 maggio 2012; e DE TITTA Manuel, DTT MNL 82L09 D612X, nato a Firenze il 9 luglio 1982 ed ivi residente in Via Desiderio da Settignano n. 28, nella qualità di soci amministratori società BENDET s.n.c. di M. e G. De Titta (Partita IVA 05616890488, con sede legale in Firenze, Via Pietro Toselli n. 67, cancellata dal 24 novembre 2017), gestrice dell’Affittacamere Casa Toselli, in Via Pietro Toselli n. 67;

Visto l’atto di citazione depositato il 20.5.2019;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 settembre 2020, con l’assistenza del segretario dott. Armando Greco, il relatore

presidente Antonio Galeota, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G Acheropita Rosaria Mondera, assente il convenuto;

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 20.5.2019, il Procuratore regionale citava in giudizio i signori De Titta Gabriele Ugo e De Titta Manuel, come meglio in epigrafe generalizzati, nella loro qualità di gestori dell’Affittacamere Casa Toselli, per sentirli condannare al pagamento di euro 8.317,50 (incrementato della rivalutazione monetaria, degli interessi e delle spese di giustizia) in favore del comune di Firenze per omesso versamento della imposta di soggiorno.

Da una verifica chiesta dal P.G. alla locale Polizia Municipale era risultato che i gestori dell’Affittacamere Casa Toselli avevano omesso di effettuare le dichiarazioni mensili degli alloggiati ed i relativi versamenti della tassa di soggiorno all’Ente, determinando un danno da mancata entrata.

Detta gestione era svolta dalla società BENDET s.n.c. di M. e G. De Titta (Partita IVA 05616890488, con sede legale in Firenze, Via Pietro Toselli n. 67, cancellata dal 24 novembre 2017), di cui sono risultati soci ed amministratori i Sigg.ri DE TITTA Gabriele Ugo e DE TITTA Manuel.

In data 13 giugno 2018, presso gli uffici della Polizia Municipale di

Firenze, si è svolta un'audizione dei Sigg.ri De Titta Gabriele Ugo e De Titta Manuel, nel corso della quale gli stessi hanno dichiarato di non essere in possesso delle ricevute di maggio 2015 perché erano in atto nell'immobile lavori di manutenzione; per quanto riguarda le ricevute di gennaio 2016 hanno riferito che l'attività in quel periodo era chiusa per ferie ed in merito alle ricevute dal luglio 2016 al novembre 2017, di non esserne in possesso poiché non è stata svolta alcuna attività, in quanto l'immobile risultava sotto pignoramento e sequestro.

Preso atto di tali dichiarazioni, la delegata Polizia Municipale ha proceduto a quantificare l'imposta di soggiorno non versata all'Ente, applicando, come previsto in questi casi, l'art. 10, comma 6 del regolamento comunale disciplinante l'imposta di soggiorno, che così recita " *... nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione ... l'imposta sarà determinata in funzione della potenzialità ... oppure con il metodo induttivo*", ossia assumendo come parametro il numero dei posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio (Tasso Medio di Occupazione).

Applicando i predetti criteri, l'imposta di soggiorno non versata nel periodo maggio 2015; - gennaio 2016; luglio - dicembre 2016 e gennaio - novembre 2017 dai gestori dell'Affittacamere Casa Toselli è risultata pari alla menzionata somma d € 8.317,50.

Il danno imputato ai convenuti, quindi, nella prospettazione attorea, era correlato al mancato versamento, in favore dell'ente locale,

dell'imposta di soggiorno, alla luce delle argomentazioni che di seguito si espongono.

Il Comune di Firenze, con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 20 giugno 2011, ha istituito l'imposta di soggiorno, con decorrenza 1° luglio 2011.

Il relativo regolamento è stato successivamente integrato e modificato dalle delibere consiliari n. 21 del 7 maggio 2012, n. 50 del 28 luglio 2014 e n. 12 del 2 marzo 2015.

Il predetto regolamento prevede che i soggetti, non residenti nel Comune di Firenze, che pernottano nelle strutture ricettive, corrispondano l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

Il gestore dell'albergo effettua il versamento al Comune di Firenze dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) tramite le procedure telematiche;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli

della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Da tali disposizioni si ricava, secondo il P.R., che il gestore di una struttura alberghiera comunale riveste la qualifica di agente contabile, in quanto maneggia pubblico denaro, con obbligo di versarlo nelle casse della Pubblica Amministrazione.

Secondo l'Organo requirente, in presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell'imposta di

soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell'unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili.

Quanto all'elemento soggettivo della condotta in parola, per il P.R. esso è stato dimostrato dalla consapevole e volontaria violazione di un obbligo giuridico (versamento dell'imposta al Comune).

La Procura contabile ha notificato ai convenuti l'invito a fornire deduzioni e l'atto di citazione, ai sensi degli artt. 138 c.p.c. e, successivamente, 139, 140 e 143 c.p.c. (nei confronti di De Titta Gabriele Ugo).

I convenuti non hanno depositato deduzioni.

Nella odierna pubblica udienza, il P.M. ha ribadito la suesposta richiesta di condanna, puntualizzando, altresì, che la disciplina *medio termine* intervenuta in materia di imposta di soggiorno (art. 180 del d.l. 34/2020, convertito nella legge 77/2020) non ha introdotto alcuna innovazione normativa esimente circa la responsabilità contabile dei convenuti.

DIRITTO

Preliminarmente, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del codice di giustizia contabile, il collegio dichiara la contumacia di entrambe le parti convenute.

Con riferimento al signor De Titta Gabriele Ugo il procedimento notificatorio appare essersi svolto nel rispetto della procedura prevista dagli artt. 138 c.p.c. e, successivamente, 139, 140 e 143 c.p.c.

Il Collegio concorda, altresì, con quanto argomentato dal Pubblico Ministero nella odierna pubblica udienza in ordine alla persistenza della responsabilità degli odierni convenuti anche alla luce della sopravvenuta normativa di cui all'art. 180 del d.l. 34/2020, convertito nella legge 77/2020 e ciò in disparte rispetto ad ogni osservazione relativa al succedersi delle norme nel tempo.

Ciò alla luce delle considerazioni che seguono.

La succitata normativa statuisce ai commi 3 e 4 che *"All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter.Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile*

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonche'» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471.».

Orbene, la suddetta disciplina, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso.

In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all'incasso della tassa di soggiorno, accantonandola; e poi successivamente deve trasmetterla al Comune. Il gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell'ente pubblico (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707, cit.).

Ai fini che qui rilevano, anche alla luce della sopravvenuta normativa, si è purtuttavia in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell'agente contabile, come delineate dall'art. 178 del R.D. n. 827 del 1924, conseguente al maneggio di denaro riscosso per conto dell'Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura di pecunia pubblica. Ciò in quanto le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, *illico et immediate*, numerario pubblico e quindi entrano immediatamente nel patrimonio del Comune.

Nel merito, il Collegio ritiene che le richieste attoree siano meritevoli di accoglimento.

Va, anzitutto, ribadita in questa sede la sussistenza della giurisdizione contabile, in considerazione della struttura dell'imposta di soggiorno, che, come opportunamente messo in luce dall'Organo requirente nell'atto di citazione, configura il cliente della struttura (e non già quest'ultima) soggetto passivo dell'imposta di soggiorno.

Ciò premesso, nei regolamenti comunali in genere (e tanto si è verificato anche nel caso di specie) il gestore della struttura ricettiva è investito della riscossione e del successivo versamento dell'importo, che *ab origine* rappresenta un'entrata di carattere pubblicistico. Pertanto, i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 23/2011 - della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono, come detto, la funzione di agenti contabili (Corte dei conti, Sezioni riunite, 22 settembre 2016, n. 22).

Tale affermazione comporta, al contempo, l'individuazione in capo al gestore della struttura ricettiva di un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi (ora parzialmente riformati dalla novella normativa succitata, indifferente ai fini che qui rilevano), ferma restando l'azionabilità dei danni derivanti dalla violazione di tali obblighi in capo al Comune avanti alla giurisdizione contabile (per giurisprudenza costante tra cui, da ultimo, Corte di cassazione, Sezioni unite, ordinanza 24 luglio 2018, n. 19654).

In punto di fatto, occorre osservare che la circostanza oggettiva del mancato versamento delle somme dovute è desumibile dalle risultanze trasmesse dal comune di Firenze, cui può essere attribuita una privilegiata efficacia probatoria, non essendo stati tali documenti, peraltro, contestati in alcuna sede.

In particolare, la Polizia Municipale ha proceduto a quantificare l'imposta di soggiorno non versata all'Ente, applicando, come previsto in questi casi, l'art. 10, comma 6 del regolamento comunale disciplinante l'imposta di soggiorno, che così recita " ... *nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione ... l'imposta sarà determinata in funzione della potenzialità ... oppure con il metodo induttivo*", ossia assumendo come parametro il numero dei posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio (Tasso Medio di Occupazione).

Applicando i predetti criteri, l'imposta di soggiorno non versata nel periodo giugno 2015 - dicembre 2018 dal gestore dell'Affittacamere in questione, è risultata pari ad € 3.871,50.

Il predetto omesso versamento costituisce un danno per il Comune di Firenze, attribuibile alla responsabilità della Sig.ra Bacciotti Chiara, che ha gestito la struttura ricettiva in questione, ma non ha provveduto a versare all'Ente locale la tassa di soggiorno.

Quanto all'elemento soggettivo del danno, nel caso di specie è senza dubbio ravvisabile un'omissione dolosa agli obblighi imposti

dall'articolo 4 del decreto legislativo 23/2011, nonché alla sua ricezione nel regolamento applicabile nel territorio comunale di Firenze.

In conclusione, sussistono i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale.

Essi sono, nel caso di specie, il rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata (fondato sugli obblighi in capo alla società convenuta e al proprio organo amministrativo relativi alla cooperazione nella potestà impositiva); l'antigiuridicità della condotta (ravvisabile nell'inadempimento agli obblighi insiti, nel caso di specie, dalla cooperazione dovuta in base alla struttura del tributo); nonché il danno (consistente nella perdita di risorse pubblicistiche in capo all'ente comunale) e il nesso di derivazione causale tra condotta e danno.

Risulta provato anche l'elemento soggettivo, sotto il profilo del dolo, individuabile nella coscienza e volontarietà dell'omissione rispetto ai doveri derivanti dalla gestione della struttura ricettiva e alla produzione del danno.

Ne deriva che, allo stato degli atti, il convenuto va condannato al risarcimento della suesposta somma, pari ad euro 3.871,50.

Tale importo sarà incrementato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo a favore

dello Stato, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 61406, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i signori DE TITTA Gabriele Ugo, DTT GRL 49M23 A462A, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 23 agosto 1949, residente a Bagno a Ripoli (FI), in Via Luigi della Piccola n. 11, e DE TITTA Manuel, DTT MNL 82L09 D612X, nato a Firenze il 9 luglio 1982 ed ivi residente in Via Desiderio da Settignano n. 28, nella qualità di soci amministratori società BENDET s.n.c. di M. e G. De Titta (Partita IVA 05616890488, con sede legale in Firenze, Via Pietro Toselli n. 67, cancellata dal 24 novembre 2017), gestrice dell'Affittacamere Casa Toselli, in Via Pietro Toselli n. 67 al pagamento in favore del comune di Firenze della somma di € . 8.317,50.

Tale importo sarà incrementato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate in €. 141,66.= (diconsi Euro Centoquarantuno/66.=).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 settembre 2020.

Il Presidente relatore

Antonio Galeota

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 30 Settembre 2020

Il Direttore di Segreteria

Paola Altini

f.to digitalmente